

Comune di Sant'Antonino di Susa (Torino)

Statuto del Comune di Sant'Antonino di Susa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2013.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia comunale

1. Il Comune di Sant'Antonino di Susa è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune di Sant'Antonino di Susa ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune di Sant'Antonino di Susa è Ente democratico che si riconosce nei principi europeistici della pace e della solidarietà e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 2

Stemma, gonfalone e fascia tricolore

1. Il Comune di Sant'Antonino di Susa ha, come deliberato nella seduta del Consiglio Comunale del 17 giugno 1925, come segno distintivo, un proprio stemma che è formato da uno scudo partito sormontato dalla torre merlata secondo le norme dell'araldica, rappresentante nella parte alta dello stesso un castello e nella parte bassa i simboli e i colori distintivi del Comune.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle altre ricorrenze pubbliche, del gonfalone che rappresenta lo stemma del Comune, riconosciuto nelle forme di Legge.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. Il Comune di Sant'Antonino di Susa con deliberazione della Giunta Comunale può consentire a soggetti terzi rispetto all'Ente la riproduzione del proprio Stemma, nonché l'uso del Gonfalone comunale.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Sant'Antonino di Susa comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, numero 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.
3. La sede del Comune è il Palazzo comunale. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni consiliari, salvo esigenze particolari o specifiche disposizioni regolamentari, che richiedano o consentano riunioni in altra sede.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune Sant'Antonino di Susa rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile operando per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali e per la effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale tra le persone. Il Comune considera valori inalienabili:

- la libertà e l'autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili della persona e dei popoli;
 - l'autonomia e il federalismo, quali principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità istituzionali;
 - l'uguaglianza senza distinzioni di razza, religione, sesso, lingua, opinione politica o condizione sociale, nel rispetto delle differenze e delle culture;
 - la partecipazione, quale possibilità per il cittadino di incidere sull'attività amministrativa e sull'evoluzione della comunità;
 - la cultura, quale strumento di elevazione del singolo e della comunità, nonché elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza tra i popoli.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il Comune, nel realizzare le proprie funzioni:
- ispira la propria azione al principio di solidarietà;
 - assume il metodo e gli strumenti della programmazione, ricercando altresì il raccordo fra i propri strumenti di programmazione e quelli degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;
 - persegue criteri di economicità di gestione, di efficienza ed efficacia della propria azione;
 - stabilisce obiettivi di trasparenza e semplificazione per l'attività dell'Amministrazione comunale;
 - promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali anche attraverso la forma di gemellaggio;
 - ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, delle tradizioni locali e della cultura piemontese.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune di Sant'Antonino di Susa al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) assicura un'adeguata rappresentanza di ambo i sessi nella composizione delle commissioni consultive interne e di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità di realizzare tale rappresentanza deve essere adeguatamente indicata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti di ambo i sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 21, comma 3, concernente la composizione di detto organo.

Art. 6

Assistenza e solidarietà sociale

1. Il Comune gestisce i servizi sociali con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto e alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.
2. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali ed integrate e delle associazioni senza fini di lucro.

Art. 7

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune per favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale ed urbanistica, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi dovranno essere stabilite con apposito regolamento.

Art. 8

Patrimonio Archivistico

1. Il Comune assicura la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, quale bene culturale avente funzione di fonte storica autentica, da rendere fruibile a vantaggio dell'intera comunità.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. L'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e le competenze del Consiglio comunale, sono regolati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale dei Consiglieri comunali, sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta e la nomina del vice sindaco.
7. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, adeguatamente motivando gli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10 **Presidenza**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 11 **Funzionamento**

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Consiglio comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente statuto richiedano maggioranza qualificata. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Il funzionamento del Consiglio si conforma ai seguenti principi: regolarità della convocazione e della riunione, rispetto dei diritti dei Consiglieri, in particolare dei diritti relativi alla presentazione e alla discussione delle proposte, delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza, del diritto all'informazione dei cittadini e dei consiglieri, della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento del Consiglio in cui si preveda lo svolgimento della seduta senza la presenza del pubblico per motivi di ordine pubblico o di riservatezza delle persone.

5. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.

6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale deve prevedere specifiche norme a tutela e garanzia dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e dei gruppi della minoranza consiliare.

Art. 12 **Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

c) per l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 13 **Potestà regolamentare**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti trova applicazione il successivo art.34 comma 3.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può istituire, al suo interno, commissioni permanenti con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il numero, la composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Delle commissioni possono far parte anche gli assessori solo se consiglieri comunali.
4. Il Sindaco non può far parte delle commissioni.

Art. 15

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni speciali di indagine e d'inchiesta.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Nell'atto di costituzione sono determinati i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi alla deliberazione consiliare.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Fatto salvo il caso in cui la decadenza sia espressamente esclusa dallo statuto dell'ente presso il quale i soggetti nominati o designati dal Sindaco prestano la loro attività, i medesimi decadono con il decadere di quest'ultimo, restando in carica per lo svolgimento delle loro funzioni presso enti, aziende ed istituzioni ove risultano nominati o designati, sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Sindaco.

Capo II IL SINDACO

Art. 17

Elezione e competenze

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare

lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, anche in giudizio.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza nonché poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 18

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza generale dell'ente, è Ufficiale di Governo.

2. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori, impartendo direttive a questi ultimi, al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d) adotta, oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti quale Ufficiale di Governo, le ordinanze previste dalla legge;

e) nomina gli assessori comunali tra i quali il Vice Sindaco;

f) conferisce deleghe agli assessori;

g) nomina il Segretario comunale;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;

j) provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;

l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse alle esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;

m) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la esercita nelle forme e modalità previste dalla legge;

n) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti esercizio di discrezionalità amministrativa.

3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la forma di decreti.

4. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori, nonché delegare a singoli consiglieri, l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 54, comma 10 del D.Lgs. 267/00, nelle località del Comune istituite come frazioni.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un

quinto dei consiglieri, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa al protocollo comunale;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vice sindaco

1. Il Vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 21

Deleghe e incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti che restano di competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico a svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare direttamente questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di procedimenti amministrativi che si concludono con atti amministrativi ad efficacia esterna. Il consigliere incaricato ha diritto di ricevere nell'espletamento del proprio mandato la necessaria collaborazione degli uffici comunali.

6. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto: egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

Capo III

LA GIUNTA

Art. 22

Composizione, nomina e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la nomina e la presiede, e da un numero di assessori stabilito dalla legge, compreso il vice sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, nella formazione della Giunta, assicura la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri che devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del Sindaco.
5. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
 6. I componenti della Giunta comunale ai quali sono assegnate le funzioni in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
 7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23 **Competenze.**

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi, gli accordi di programma e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) accetta lasciti e donazioni, salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. i) ed 1) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) autorizza il Sindaco a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio.

Art. 24 **Funzionamento**

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento: l'eventuale votazione segreta dovrà risultare da verbale con richiamo alla relativa norma.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Alle riunioni della Giunta intervengono, ove richiesti, i responsabili dei servizi.
6. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 25 **Cessazione dalla carica di assessore**

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio

comunale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutta la popolazione di Sant'Antonino di Susa all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione e attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini italiani e della Unione Europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini e di tutte le loro organizzazioni.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce forme di informazione e partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, agli stranieri regolarmente soggiornanti, ai gruppi e le organizzazioni sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale facilita lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, mettendo eventualmente a disposizione delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi e ogni altra struttura e spazio idonei. Per la copertura delle spese di funzionamento e manutenzione dei locali di cui al secondo comma, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
3. Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, possono convocare assemblee di cittadini:
 - a) per dibattere problemi;
 - b) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare la popolazione, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di suo interesse.
2. Consultazioni nei confronti dei soggetti interessati, con le forme previste nell'apposito

regolamento, devono altresì tenersi nel corso del procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti, che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei pertinenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti, a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per soggetti non elettori, purché abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

1. La popolazione di Sant'Antonino di Susa può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze e petizioni relativamente a problemi di rilevanza comunale. Gli elettori del Comune possono proporre al Consiglio e alla Giunta Comunale deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal dieci per cento degli elettori, con firme autenticate con la medesima procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto dell'istanza o petizione, nonché della proposta inerente deliberazioni, precisando lo stato ed il programma del procedimento relativo.

Art. 30

Partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti

1. Per assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorisce la presenza in tutti gli organi consultivi comunali dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

REFERENDUM

Art. 31

Referendum comunali

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- d) sullo Statuto comunale;
- e) sul Regolamento del Consiglio comunale;
- f) sul piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento almeno del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

Disciplina del referendum

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate con apposito regolamento comunale.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum

1. Il referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'amministrazione comunale: il Consiglio comunale si esprime sul pronunciamento referendario con proprio atto motivato da adottare entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
3. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto delle parti di esso sottoposte a referendum con effetto dal 180 giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto: entro tale data l'organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del referendum.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 34

Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'ente <http://www.comune.santantoninodisusa.to.it> nella apposita sezione denominata "Albo Pretorio".
2. Tutti gli atti sono pubblicati in assenza di diversa prescrizione di legge per quindici giorni consecutivi.
3. Tutti i regolamenti comunali sono pubblicati nel sito informatico per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione

Art. 35

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e della trasparenza, così come definita dall'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, della partecipazione e semplificazione delle procedure
2. Il Comune svolge la propria attività amministrativa nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

3. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa, assicurando l'informazione sulle procedure adottate e l'accesso agli atti amministrativi assunti.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con altri enti locali.

Art. 36

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile, approvazione del bilancio.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di contabilità per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'operato dell'organo di revisione dei conti e prevede altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VI

SERVIZI

Art. 39

Servizi Pubblici

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività volte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria comunità.

2. La forma di gestione, qualora già non specificata da una norma superiore, viene scelta dall'Amministrazione, dopo una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.

3. Quale che sia la forma di gestione prescelta, nell'organizzazione del servizio pubblico devono essere garantiti ai cittadini strumenti di informazione, controllo e tutela nonché, ove possibile, di partecipazione.

4. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 40

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE

Art. 41

Principi generali di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di funzioni, per l'espletamento di opere, interventi e programmi per la manutenzione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio e per l'effettuazione ottimale dei servizi informa la propria attività ai principi di sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sia con enti pubblici sia con enti privati.
2. A tale fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi, di programma, unioni di comuni e altri istituti previsti dalla legge che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 42

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 43

Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 44

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma, corredati dagli atti di cui al secondo periodo del comma 9 dell'art. 12 della legge 23.12.1992, n. 498, sono disciplinati dalla legge e sono promossi dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni

degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

**TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE**

**Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

Art. 45

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- I. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 46

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 47

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 48

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI DEGLI UFFICI

Art. 49

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente, in possesso di laurea.
4. Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 50

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Nel Comune di Sant'Antonino di Susa, privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 sono attribuite con decreto del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti informati al principio di separazione fra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e dalla gestione attribuita al personale dipendente.
3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, ad essi delegati dal Sindaco.
- l. l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art 50 comma 5 e all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- m. l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
- n. l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e

anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato

4. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi In caso di inerzia trova applicazione l'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 e smi.

Art. 51

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi enuncianti principi, che costituiscano limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 53

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.